



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ENNA
U.O. N°10 – EDILIZIA PRIVATA

DECRETO DI SOSPENSIONE
(art.22 della L. 2/2/74 n.64)

Il sottoscritto Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna:

- VISTA la Legge 2/2/74 n.64;

VISTO il Verbale di accertamento redatto in data 14.07.2015 dal Dott. MONASTRA Gianpiero, Funzionario Direttivo di questo Ufficio, dal quale si evince che nel Comune di Centuripe, nel fondo ubicato in C/da Muglia, sono state realizzate, le opere abusive appresso descritte:

- riguardanti nello specifico l'esecuzione di interventi edili in una parte di un fabbricato diruto esistente con struttura in muratura di antica fattura, (censito in catasto al Fg.n.76, part.n.44), e consistenti in:
 - 1) Realizzazione di cordoli sommitali in c.a. a coronamento delle murature perimetrali;
 - 2) Messa in opera di travi di orditura in legno con collocazione propedeutica al ripristino della struttura di copertura, poiché interamente mancante;
 - 3) Realizzazione a quota pavimento di massetto in cls con presumibile inserimento interno di rete metallica di supporto;
 - 4) Realizzazione di due pilastri in c.a. delimitanti un vano apertura esterno.

- CONSIDERATO:

- che le suddette opere abusive sono di proprietà della Ditta: [REDACTED], nato a [REDACTED], ed ivi residente [REDACTED];
- che il Comune di Centuripe è compreso fra quelli classificati sismici in zona II° (seconda), e che pertanto, la Ditta proprietaria ed esecutore interessata, era tenuta a munirsi della preventiva autorizzazione di questo Ufficio ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 64/74;
- ACCERTATO che in tal senso nessuna specifica autorizzazione per le opere su menzionate è stata rilasciata da questo Ufficio;

ORDINA

al suddetto soggetto interessato, possessore e responsabile dei lavori edili abusivamente eseguiti, con effetto immediato, la sospensione dei lavori ai sensi dell'art.22 della Legge 2/2/74 n. 64.

Un esemplare del presente Decreto viene notificato all'interessato, con l'avvertenza che l'ordine di sospensione dei lavori produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'Autorità Giudiziaria, interessata con atto a parte, diverrà irrevocabile.

Si rappresenta, ai sensi dell'art.3 della L.R. 30.04.1991 n.10, che avverso il presente Decreto di sospensione è possibile esperire ricorso gerarchico, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, all'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica del presente provvedimento, ovvero ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60.

N. 122206 Enna 29 LUG. 2015

